

12.2 UFFICIO DELLE DOGANE (CLASSE D'UFFICIO DG)

12.2.1. *Gli adempimenti contabili mensili e bimestrali*

Il Decreto del Ministro delle Finanze del 26 novembre 1991, nonché le circolari dello stesso Ministero n. 329 - protocollo 3677 - del 28 dicembre 1992 e n. 23 - protocollo 126/II/AAGGP - del 28 gennaio 1993, hanno dato attuazione all'art. 27 del D. Lgs. 26 aprile 1990, n. 105, tra l'altro, trasferendo alle Direzioni Compartimentali e alle Direzioni delle Circoscrizioni Doganali le attribuzioni delle ex Intendenze di finanza nelle materie di competenza del Dipartimento delle Dogane e delle imposte indirette.

Sulla base di tali provvedimenti normativi ed ai sensi di quanto disposto dalla circolare della RGS – IGF n. 25 del 25 febbraio 1994, l'Agente contabile dipendente dall'Agenzia delle Dogane (Classe d'Ufficio DG), sulla base del prospetto contabile mod. A66 Bis (Quadro A – Dogane, Quadro B – Imposte di fabbricazione), fornisce da flusso, alla Ragioneria Territoriale competente per territorio ed alla Direzione Compartimentale (ora Regionale o Interregionale) delle Dogane, le notizie mensili di accertamento e riscossione dei Capi II, VIII, X e XV ad esclusione solo dei dati relativi al Capo I che la Ragioneria Territoriale è tenuta ad acquisire con apposite transazioni al S.I.E. atteso che le relative notizie contabili a tutt'oggi ancora non vengono fornite in forma automatica.

Il Quadro 1 allegato al mod. A66 Bis contiene la situazione integrativa dell'accertamento delle risorse proprie dell'Unione Europea, riguardanti i capitoli del Capo II (cap. da 3970 a 3983), e i rispettivi importi devono concordare con quelli del predetto Quadro A del mod. A66 Bis. Costituiscono risorse proprie quelle rivenienti da prelievi, premi, dazi della tariffa doganale comune ed altri dazi doganali fissati dal parte delle Istituzioni delle Comunità sugli scambi con paesi terzi, dazi doganali che rientrano nell'ambito di applicazione del trattato, ed altri dazi e diritti fissati dall'UE nel quadro della Politica Agricola Comunitaria.

L'Ufficio delle Dogane, per **LE IMPOSTE DOGANALI**, trasmette la contabilità bimestrale, Mod. X6, concernente le entrate doganali accertate, riscosse e versate nel bimestre. Tale prospetto contabile è così composto:

- A) **conto di diritto**: viene data dimostrazione, distinta per capo – capitolo – articolo di bilancio e per competenza e per residui, delle somme accertate e riscosse nel periodo considerato, nel periodo precedente e il totale, nonché le somme rimaste da riscuotere;
- B) **conto di cassa**: viene data dimostrazione del debito e del credito di cassa (costituito dai versamenti ed eventualmente dai discarichi) e le somme rimaste da versare (debito di cassa);
- C) **riepilogo generale**;
- D) **dimostrazione del debito di cassa**: la c.d. giustificazione della differenza;
- E) **elenco delle quietanze** di Tesoreria emesse nel bimestre. I pagamenti in dogana possono essere effettuati, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 77 del D.P.R. 23/01/1973, n. 43: "Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale", e di altri provvedimenti legislativi (art. 24 legge 27/12/1997, n. 449, art. 13 legge 08/05/1998, n. 146, ecc.) secondo le seguenti modalità:
 - ✓ in contanti fino ad euro 516,00;
 - ✓ con assegni circolari non trasferibili intestati alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato. L'art. 77 del T.U. delle disposizioni legislative in materia doganale, emanato con D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, prevede anche la possibilità di versamento con assegni bancari ma, nonostante il decreto 27 dicembre 1999 di attuazione del citato art. 77, e mancando le convenzioni, tale possibilità è tuttora preclusa;
 - ✓ mediante accreditamenti sul conto corrente postale del ricevitore;
 - ✓ vaglia postale;
 - ✓ postagiuro sul c/c postale del ricevitore vincolato a favore della Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato;
 - ✓ bonifico. Il pagamento ed il deposito dei diritti doganali e delle somme la cui riscossione è demandata agli uffici doganali, ai sensi del D.M. Finanze 27/12/1999, possono essere eseguiti, oltre che con le modalità stabilite all'art. 77 del testo unico delle disposizioni

legislative in materia doganale, approvato con DPR 23 gennaio 1973, n. 43, e relative norme di attuazione, anche con accredito, mediante bonifico bancario a valuta fissa, su conti correnti bancari intestati ai ricevitori delle dogane principali. I predetti conti correnti possono essere aperti esclusivamente presso istituti di credito o gruppi bancari che abbiano stipulato con il Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette apposita convenzione. A chiusura di ciascuna giornata lavorativa il ricevitore doganale fornisce all'istituto di credito, mediante apposito messaggio informatico, le disposizioni per il riversamento delle somme accreditate sul conto e relative ai pagamenti effettuati nella giornata. L'istituto di credito effettua il riversamento degli importi in Tesoreria o agli altri enti aventi diritto entro i due giorni lavorativi successivi al messaggio informatico di chiusura inviato dal ricevitore doganale;

- ✓ a seguito della Direttiva del Ministro per l'Innovazione e le Tecnologie del 18 novembre 2005, recante le linee guida per l'attuazione del "Codice dell'Amministrazione Digitale", che auspica, tra l'altro, che le pubbliche amministrazioni prevedano l'utilizzazione di una pluralità di canali di pagamento elettronico per consentire agli utenti di scegliere tra diverse opzioni (internet, sportelli bancomat, ecc.) allo scopo di incentivare i pagamenti in modalità telematica, anche in considerazione dei risparmi gestionali che ne possono derivare ed acquisito il parere favorevole del DRGS con nota prot. Nr. 35070 del 14 marzo 2007, il Direttore delle Dogane ha adottato precisa determinazione – n. 383/UD del 2 aprile 2007, con la quale ha introdotto nuovi sistemi di pagamento come il bancomat e/o la carta di credito dei diritti doganali per le operazioni non aventi carattere commerciale.

Le modalità di versamento in tesoreria da effettuarsi da parte del cassiere sono disciplinati dal decreto interministeriale Finanze – Tesoro del 7 maggio 1983:

1. nelle casse di Sezioni operative l'importo da versare deve corrispondere all'ammontare dei valori esistenti in cassa al momento della chiusura. Dopodiché il contabile compila la distinta di versamento mod. A/67 ove viene riportata la situazione contabile della cassa e la distinta dei valori che si versano. Il tutto deve essere trasmesso con la massima celerità, alla Cassa principale per il rilascio della quietanza modello X1;
2. per la cassa principale il contabile richiede all'elaboratore la situazione delle somme rimosse dai dipendenti uffici discriminate per capitolo di entrata, essenziale per la compilazione della distinta di versamento modello 124T. Tale distinta è composta da due parti, una in cui vengono elencati i valori che si versano e l'altra i vari capitoli d'entrata con a fianco la somma che a ognuno di essi viene imputata. La trasmissione in Tesoreria del versamento deve essere immediata ed effettuata a mano quando nel luogo esista la Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, con altri mezzi (es. assicurata postale) e con la frequenza stabilita dal dirigente dell'Ufficio sentito il parere dell'Organo superiore, quando non esiste nel luogo la Sezione di Tesoreria. Quest'ultima rilascia immediatamente quietanza modello 121T, per la parte versata in danaro, mentre per la parte composta da assegni circolari la quietanza è rilasciata il giorno feriale immediatamente successivo al versamento. Gli assegni circolari devono essere sempre intestati alla Sezione di Tesoreria competente con la clausola di non trasferibilità. Per le somme spedite a mezzo postagiro oppure a mezzo di ordinativi di pagamento (es. X27), i tempi di rilascio delle quietanze sono sensibilmente più lunghi.

I contabili doganali, per il disposto dell'art. 9 del Regolamento di contabilità per le dogane meccanizzate, approvato con D.M. 7 marzo 1983, riportano nella situazione contabile relativa ai versamenti non tutte le quietanze emesse nel periodo di riferimento, bensì solo quelle effettivamente ricevute nel periodo stesso, come disposto anche dalla circolare della Ragioneria Generale dello Stato – Ispettorato Generale per i Servizi Speciali e la Meccanizzazione n. 16 – prot. 114759 del 5 marzo 1986 (ora, con la dematerializzazione delle quietanze e con la possibilità dei contabili doganali di interrogare al S.I.E. le quietanze emesse sul proprio ufficio, si può parlare solo di quelle di quelle di cui non si è a conoscenza).

Pertanto, può non esserci concordanza fra i versamenti elencati nei modd. X-6 e nei modd. X-34 con quelli rilevabili nel S.I.E. che sono praticamente sempre aggiornati all'attualità. È necessario, in altre parole, confrontare le somme rimaste da versare alla fine del bimestre documentate nelle contabilità della Dogana con gli importi visualizzati nel S.I.E. e verificare che le differenze siano dovute ai versamenti in corso esposti nella giustificazione del debito di cassa indicato nelle contabilità.

Nel caso specifico, i debiti del cassiere riguardano, generalmente, i versamenti in corso alla fine del bimestre + le somme che i contabili possono detenere in cassa alla fine del bimestre stesso (R.D. 22 maggio 1941, n. 1132, e successive modificazioni ed integrazioni) che variano in base al tipo di Ufficio delle Dogane (importanza, ammontare medio delle somme riscosse, ecc.).

Per le **IMPOSTE DI FABBRICAZIONE**, l'Ufficio delle Dogane (Classe d'Ufficio DG) rende alla Ragioneria Territoriale:

- ✓ il Mod. X-34, la contabilità bimestrale, concernente le entrate accertate, riscosse e versate nel bimestre relative alle imposte di fabbricazione;
- ✓ il Mod. A-68, riepilogo degli introiti accertati nel bimestre.

La Ragioneria Territoriale verifica la concordanza dei dati ivi riportati con quelli che ha inserito al S.I.E. e restituisce un esemplare delle predette contabilità con l'attestazione di concordanza contabile con le scritture in possesso della stessa. In caso contrario, cioè di non concordanza dei dati, restituisce le contabilità con le proprie osservazioni.

Con un protocollo di Intesa del febbraio 2012 tra Ragioneria Generale dello Stato e Agenzia delle Dogane, i ricevitori doganali sono, da dicembre 2013, utenti del S.I.E. Per la prima volta, il sistema informativo della RGS è stato aperto ad utenti esterni al mondo Ragioneria Generale. Si sono attribuite, a persone individuate dalla competente Direzione Centrale delle Dogane, utenze nominative al pari di quelle delle Ragionerie Territoriali, le quali hanno l'opportunità di visualizzare, interrogare e stampare i dati del versato e della contabilità.

Nel contesto del colloquio tra sistemi informatici, ad esito della collaborazione negli ultimi anni avviata con l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli concretizzatasi anche nel Protocollo di intesa del 13 febbraio 2013, la RGS ha progettato di realizzare, nella sezione del S.I.E. "Nuovo versamento Erariale", una nuova funzionalità per i ricevitori doganali, dedicata alla compilazione ed all'invio informatico di richieste di variazione delle quietanze emesse a nome dell'Ufficio doganale di appartenenza (identificabile dal codice versante della quietanza). L'agente potrà quindi richiedere, tramite S.I.E., la sostituzione della quietanza per rettificare elementi descrittivi e/o contabili oppure per il reimpiego dell'importo versato in c/erario, frazionandolo in più documenti di quietanza. Contestualmente alla richiesta effettuata dall'agente nel S.I.E., sarà recapitato al Protocollo RGS un messaggio automatico (cooperazione applicativa via web service) contenente anche il documento predisposto dal S.I.E.. Il Protocollo risponderà inviando un messaggio contenente il numero protocollo in ingresso presso la Ragioneria Territoriale interessata.

Le Ragionerie Territoriali dello Stato, entrando nell'apposito menu del S.I.E. "Inserimento Prenotazione" avranno, dal loro canto, la possibilità di visualizzare le dette richieste di prenotazione di modifica delle quietanze, già precompilate, in modo che la loro attività si focalizzi sul controllo di congruità e correttezza dei dati, piuttosto che sull'inserimento degli stessi. In caso di verifica positiva, la Ragioneria Territoriale competente validerà la richiesta per l'inoltro tramite i già esistenti canali telematici alla Banca d'Italia. Nel caso in cui la Ragioneria Territoriale rilevi, viceversa, la necessità di variare alcune informazioni, potrà naturalmente procedere con la rettifica.

La prenotazione validata dalla Ragioneria Territoriale produrrà una comunicazione automatica di chiusura della pratica verso il Protocollo, garantendo anche in questo senso il rispetto della normativa.

Il processo qui descritto, supportato dalle integrazioni tra il S.I.E. ed il sistema di Protocollo RGS e dalla detta collaborazione con l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, potrà consentire una maggiore tempestività nella definizione delle modifiche, da esitare da parte di Banca d'Italia, sui

documenti di entrata; potrà consentire altresì di eventualmente eliminare le note cartacee attualmente trasmesse con la corrispondenza postale alle Ragionerie Territoriali dello Stato competenti. Le funzionalità descritte sono in linea sul S.I.E. da lunedì 19 dicembre 2016.

Normativa di riferimento

- R.D. 22 maggio 1941, n. 1132;
- DPR 23 gennaio 1973, n. 43, art. 77;
- D.M. Finanze 7 marzo 1983, art. 9;
- Circ. RGS 5 marzo 1986, n. 16;
- D. M. Finanze 26 novembre 1991;
- Circ. M. Finanze 28 dicembre 1992, n. 329;
- Circ. M. Finanze 28 gennaio 1993, n. 23;
- Circ. RGS 25 febbraio 1994, n. 25;
- D.M. Finanze 27 dicembre 1999.